

INTRODUZIONE

Con il presente scritto ci si propone di analizzare l'evoluzione del diritto penale dell'ambiente in Italia, in particolare alla luce della legge 22 maggio 2015, n. 68, la quale riformando il codice penale ha inserito il Titolo VI *bis* rubricato “ Dei delitti contro l'ambiente ”.

Si procederà all'analisi dei singoli reati, rapportandoli alla situazione precedente l'entrata in vigore della legge di riforma ed in particolare alle posizioni di dottrina e giurisprudenza.

Infine, considerando l'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 che inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti i reati ambientali, si tratterà quindi il tema della responsabilità delle persone giuridiche facendo riferimento al rapporto tra i modelli organizzativi *ex* d.lgs. 231 e i sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

Concludendo chi scrive proverà a trarre delle conclusioni innanzitutto sui risvolti pratici del Titolo VI *bis* del codice penale a quasi tre anni dalla sua entrata in vigore, chiedendosi se sia ancora necessaria una riforma del diritto dell'ambiente in Italia, ricordando il ruolo svolto dalle Associazioni delle imprese in riferimento alla cosiddetta mappatura dei rischi e all'adozione delle migliori tecniche di prevenzione disponibili.

Nel Capitolo 1, *in primis* verrà analizzato il concetto di ambiente come bene giuridico protetto, saranno quindi riportate le direttive europee di riferimento, nonché i principi che governano la materia a livello europeo, gli articoli della Costituzione italiana e le numerose norme non ancora raggruppate in un testo unico. Le disposizioni saranno lette tenendo ben presenti i tre principi cardine del diritto penale moderno: principio di materialità, principio di necessaria lesività o offensività e principio di colpevolezza.

Nel Capitolo 2, attraverso una disamina analitica delle nuove fattispecie incriminatrici contenute nel codice penale si metteranno in luce pregi e difetti che sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono di ravvisare dei nuovi “ecoreati”. Verranno inoltre ricordati gli orientamenti della giurisprudenza precedenti il 2015, in particolare la difficoltà nel trovare delle disposizioni penali alle quali ricondurre reati di particolare gravità lesivi dell'ambiente o dei suoi *media* (acqua, aria, suolo).

Nel Capitolo 3, verrà considerata nello specifico la responsabilità degli enti in materia ambientale, ricordando dapprima l'introduzione dell'art. 25-*undecies* nel corpo del d.lgs. 231/2001, e successivamente, attraverso l'esame dei requisiti, sia oggettivi che soggettivi, della responsabilità delle persone giuridiche.

Nel Capitolo 4, chi scrive, sulla scia delle osservazioni svolte nel corso del lavoro e con particolare riferimento alle Linee Guida redatte da Assolombarda, proverà ad effettuare un confronto tra le norme del d.lgs.231 del 2001, da un lato, e la norma ISO 14001 e il regolamento EMAS, dall'altro. In particolare si proverà a stabilire se i modelli organizzativi *ex* 231 e gli standard ambientali possano essere in qualche modo integrati in un unico sistema.

Per concludere si proveranno a trarre delle conclusioni sulla situazione italiana attuale. Chi scrive valuterà se sia ancora necessaria una riforma del diritto ambientale in Italia, ricordando che in materia un ruolo non indifferente è svolto dalle Associazioni delle imprese data la difficoltà tecnica della materia e il continuo rinnovarsi delle scoperte scientifiche.

CAPITOLO I

Il diritto penale dell'ambiente in Italia

SOMMARIO: 1 Concetto di ambiente e diritto penale - 2 L'ambiente nel diritto dell'Unione Europea - 3 Principi comunitari. – 4 L'ambiente nella Costituzione - 5 Fonti nel diritto italiano

1. Concetto di ambiente e diritto penale

Che il termine ambiente sia un'espressione polisensa e onnicomprensiva, per lo più presupposta e quasi mai definita, è oramai un dato di fatto.

In materia numerose sono le teorie, elaborate dalla dottrina ed abbracciate dalla giurisprudenza, con lo scopo di individuare una definizione giuridica di ambiente che permetta di giustificare l'intervento normativo in materia.

Lo stesso legislatore si è limitato, il più delle volte, a ricondurre la tutela dell'ambiente ad altre forme di tutela o a scomporre la nozione di ambiente in singoli elementi, ognuno dei quali analizzato nella propria autonomia: sono state così emanate disposizioni in relazione alla tutela del paesaggio, alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento idrico e via dicendo.

A questo proposito, però, la dottrina auspica da tempo che l'ambiente venga considerato come un bene unitario, in quanto esso non può essere rappresentato solo dalla somma delle singole risorse che lo compongono, ma deve essere considerato in senso dinamico, attraverso l'analisi del modo in cui i suoi elementi si mettono in relazione tra loro.

Qualificare l'ambiente come bene pone non pochi problemi a livello ermeneutico. Ferrucci¹ parte dall'analisi dell'art. 810 C.C, che definisce beni “le cose che possono formare oggetto di diritti”; l'ambiente, però, può formare oggetto di diritto solamente in via mediata nella misura in cui si parli di un diritto a vivere in un ambiente salubre, con

¹ FERRUCCI N., *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Torino, Giappichelli Editore, 2015

l'ulteriore conseguenza che è impossibile stabilire chi siano i titolari di suddetto diritto senza ricorrere ad un'altra nozione ampia ed indefinita: l'umanità.

Caravita², invece, nega che possa essere usata la nozione di bene in riferimento all'ambiente perché non esisterebbe, in relazione ad esso, l'interesse soggettivo differenziato che costituisce un elemento tipico per l'esistenza di un bene in senso giuridico.

Ancora Caravita sostiene che una definizione corretta e completa di ambiente debba essere ricercata al di fuori dal campo giuridico, in particolare guardando all'ecologia, così esso può essere definito come quell'insieme di fattori fisici, chimici, biologici e sociali che esercitano un'influenza apprezzabile sulla salute e sul benessere degli individui e della collettività. Ma non solo, definisce la tutela dell'ambiente come la tutela di quell'equilibrio ecologico di tutti i singoli ecosistemi in relazione tra loro.

Caravita riesce a dare una definizione più specifica del bene ambiente e ciò è di non poco conto vista la recente riforma del codice penale che si è arricchito di un Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente.

Nel momento in cui ci spostiamo nel campo del diritto penale, bisogna fare i conti con i principi generali che governano la materia: principio di materialità, principio di necessaria lesività o offensività, principio di colpevolezza.

Ancor prima di analizzare il rapporto tra le singole fattispecie incriminatrici e i principi citati, è da ricordare che la funzione del diritto penale è una funzione di tutela e più precisamente di protezione dei beni giuridici.

Comunemente sono definiti tali i beni socialmente rilevanti considerati, in ragione della loro importanza, meritevoli di protezione giuridica penale. Questa definizione è sicuramente utile, ma troppo generica e non dotata di un sufficiente contenuto informativo e di una reale funzione selettiva, di conseguenza è necessario definire più compiutamente il "bene giuridico".

In tempi recenti ci si è discostati dalla visione di bene giuridico come cosa o come valore in sé, per concentrarsi piuttosto sul carattere dinamico di questo, come evidenziano Fiandaca-Musco³ il bene giuridico esisterebbe se e nella misura in cui produce effetti utili nella vita sociale. In questo senso possiamo considerare l'ambiente come un bene giuridico, capace di produrre effetti utili (forse addirittura indispensabili) nella vita di ognuno, quindi meritevole di tutela penale.

² CARAVITA B., *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2005

³ FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte Generale*, Bologna, Zanichelli Editore, 2009

Non manca però chi sostiene che l'ambiente debba essere inteso come oggetto di tutela delle norme penali, ma non possa essere visto come il bene giuridico tutelato dalle stesse.

Ruga Riva⁴ afferma che per stabilire quale sia il bene giuridico tutelato bisogna guardare alle singole fattispecie e distingue così tra norme ecocentriche, che proteggono le singole componenti ecologiche in sé considerate, e norme antropocentriche, che proteggono invece la salute dell'uomo ovvero altri interessi umani.

Sia la concezione antropocentrica che quella ecocentrica paiono concettualmente valide, ma il problema si presenta quando ci si rapporta con norme che direttamente tutelano delle funzioni amministrative, e solo indirettamente il bene ambiente e/o la salute dell'uomo.

Attraverso il riferimento all'attività amministrativa di controllo o di gestione, ovvero alla politica di governo dell'ambiente come bene tutelato dal diritto penale si finisce per giustificare qualunque ampliamento del penalmente rilevante, con la gravissima conseguenza di creare reati per ipotesi di mera disobbedienza. Senza contare il fatto che simili fattispecie incriminatrici soffrono di una crisi di legalità, contrastando con il principio di necessaria lesività e con il principio di determinatezza/tassatività, ma anche con le esigenze di certezza che sono sottese al diritto penale.

Come evidenziato, il passaggio da una tutela prettamente amministrativa ad una penale dell'ambiente rende ancora più arduo il compito dell'interprete.

Data la difficoltà nell'individuare una nozione univoca di ambiente il metodo migliore è sicuramente procedere all'analisi delle normative vigenti, ricordando che la tutela è frutto di una scelta normativa in un determinato periodo storico e non deve essere assunta quale verità ontologica o concezione filosofica da imporre al legislatore.

2. L'ambiente nel diritto dell'Unione Europea

Il diritto dell'Unione Europea inizia ad occuparsi di ambiente relativamente tardi, ma lo fa da subito con una produzione normativa non indifferente.

⁴ RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli Editore, 2016

Nei Trattati istitutivi della Comunità Europea e della Comunità Economica Europea è possibile rinvenire un vago riferimento all'ambiente, laddove tra gli obiettivi degli Stati era ricompreso "il miglioramento costante delle condizioni di vita", quindi miglioramento dell'ambiente in cui la comunità vive.

La prima vera e propria comunicazione in materia di ambiente, però, viene adottata dalla Commissione solo nel 1972. Nella Comunicazione⁵ viene sottolineato come la lotta contro il degrado della natura e dell'ambiente biologico debba assurgere ormai a un posto importante fra gli obiettivi economici e sociali della Comunità e degli Stati membri. Dopo aver ricordato come le disposizioni adottate dai singoli Stati in materia incidano nel mercato comune, la Commissione ha enunciato una serie di azioni che, a suo parere, andrebbero attuate al più presto.

Così effettivamente fu, e a partire dagli anni '70 vennero attuati ben cinque programmi di azione, durante ognuno dei quali vennero emanate un gran numero di direttive, dapprima dettanti principi e individuanti standard, successivamente di regolamentazione specifica di comportamenti e procedure.

La svolta si ebbe solo nel 1987, con la firma dell'Atto Unico Europeo, che inserisce nel Trattato di Roma il Titolo VII rubricato "Ambiente", costituito da tre articoli: 130R, 130S, 130T. A distanza di cinque anni, con il Trattato di Maastricht, l'ambiente passa da essere uno scopo della Comunità a diventare una vera e propria politica dell'Unione Europea.

Nel 1998, il Consiglio d'Europa adottò la Convenzione di Strasburgo per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, che imponeva agli Stati di criminalizzare le condotte che causassero un danno o che ponessero in pericolo l'ambiente, in particolare, le sanzioni, criminali o amministrative, venivano estese anche alle società per conto delle quali fosse posto in essere il reato.

Un ulteriore passo in avanti si è avuto con il Trattato di Lisbona, il quale specifica all'art. 191 che la politica ambientale dell'Unione "mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga".

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio sul programma delle Comunità Europee per l'ambiente, 24 marzo 1972

Inizialmente le fonti europee si limitavano ad enunciare principi o a fissare standard, ma gli Stati membri mantenevano autonomia nelle scelte di criminalizzazione. La situazione cambia con l'approvazione della direttiva 2008/99/CE e con la direttiva 2009/123/CE le quali, sulla scia di due pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁶, impongono degli obblighi di criminalizzazione di determinate condotte.

Nella prima direttiva la Comunità esprime la propria preoccupazione per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze e sottolinea come l'esperienza dimostri che i sistemi sanzionatori vigenti non sono più in grado di fronteggiare il problema.

L'art. 3, rubricato "Infrazioni", presenta un serie di condotte che integrano fattispecie di reato qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza.

L'art. 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché anche le persone giuridiche siano passibili di sanzioni laddove il reato ambientale sia commesso a loro favore da un soggetto che detiene una posizione preminente in seno alla persona giuridica.

Le direttive sono state recepite in Italia solo nel 2011, con il decreto legislativo n. 121. Detto decreto non ha apportato modifiche alla disciplina penale ambientale vigente in Italia, si è limitato ad introdurre nel corpo del d.lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 *undecies*, rubricato "Reati ambientali".

3. Principi comunitari

La politica dell'Unione Europea in materia ambientale si fonda su determinati principi: principio di precauzione, principio di prevenzione, principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e principio del "chi inquina paga".

Questi principi sono stati enunciati per la prima volta all'art. 191, comma secondo, dell'Atto Unico Europeo⁷, il quale definisce tra gli obiettivi propri della

⁶ Corte Giust. CE, Grande Sezione, 13 settembre 2005, Causa C-176/03

⁷ Art. 191 TFUE: "La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, b) protezione nella salute umana, c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, d) promozione sul piano internazionale di

comunità quelli di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, contribuire alla protezione della salute umana, assicurare un'utilizzazione razionale e prudente delle risorse naturali.

In virtù dell'art. 11 della nostra Costituzione, tale documento comunitario vincola anche il legislatore italiano e le pubbliche amministrazioni operanti in Italia che dal 1986 devono agire tenendo conto di detti principi.

Il principio di precauzione è codificato all'art. 191, comma secondo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Può essere invocato quando si minacci un danno serio ed irreversibile e vi sia assenza di certezze scientifiche sulle conseguenze che da esso possono derivare.

La commissione Europea, in sede di elaborazione del principio, ha ritenuto che si tratti di un principio di applicazione generale che devono tenere in considerazione tutti i soggetti che operano nell'ambito della gestione del rischio in determinati settori.

In forza di tale principio è necessario che i soggetti agenti calcolino, misurino e controllino il rischio che può conseguire dalle proprie azioni e si assumano la responsabilità nel caso in cui il rischio si concretizzi.

È necessario sottolineare come debba trattarsi di un rischio al momento non ancora conosciuto, ma che potrebbe manifestarsi o farsi conoscere in futuro come conseguenza di nuove scoperte scientifiche.

La Commissione mette in evidenza tre componenti fondamentali che devono caratterizzare l'agire degli operatori: la necessità di compiere maggiori sforzi finalizzati ad accrescere le proprie conoscenze in materia, la creazione di strumenti di vigilanza scientifica e tecnica per identificare le nuove conoscenze e comprenderne le implicazioni,

misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:- dei dati scientifici e tecnici disponibili,- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni; Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”

l'organizzazione di un dibattito sociale in merito a ciò che è auspicabile e a ciò che, invece, è già fattibile.

Il principio in questione è divenuto rilevante anche per il diritto ambientale italiano con l'introduzione dell'art. 3 *ter* del d.lgs. 152/2006.

In materia ambientale si rende estremamente necessario intervenire prima che un dato evento si verifichi, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per fare in modo di ridurre o di eliminare del tutto la possibilità che il danno si realizzi.

In molti casi può risultare estremamente difficile, se non impossibile, intervenire per rimediare all'evento dannoso dopo che lo stesso si è verificato, oppure può essere estremamente oneroso porvi rimedio.

Da qui l'esigenza di intervenire il più tempestivamente possibile, in una fase precedente a quella in cui il fatto viene posto in essere, per prevenire la commissione dell'evento.

Per questo motivo il principio di prevenzione riveste grande importanza nell'ordinamento comunitario ed in quello italiano⁸.

Tale principio è strettamente collegato a quello di precauzione: mentre quest'ultimo trova applicazione in tutti i casi in cui non si conoscono con certezza i rischi e i pericoli per l'ambiente, il principio di prevenzione interviene nei casi di "rischio o pericolo certo". Le regole del principio in esame sono volte ad evitare che si verifichi un danno irreversibile per l'ambiente.

In particolare, le misure di prevenzione vengono attuate qualora il rischio derivante da determinate attività sia conosciuto con certezza.

Occorre servirsi di strumenti a carattere preventivo per contrastare la possibile commissione di reati ambientali, così come stabilito dalla politica ambientale comunitaria attraverso apposite direttive⁹.

Questi strumenti possono essere a contenuto autorizzatorio e riferirsi ad opere ed impianti, come la *valutazione di impatto ambientale* (VIA), ma possono anche essere legati a piani e programmi, come la *valutazione ambientale strategica* (VAS) oppure ad attività, come nel caso della *autorizzazione integrata ambientale* (AIA) o infine possono essere relativi al profilo della responsabilità, come nel caso del c.d. danno ambientale.

⁸ MANCINI PALAMONI G., *Il principio di prevenzione*, in www.ambienteediritto.it

⁹ SALANITRO U., *I principi generali del codice dell'ambiente*, in *giornale di Dir. Amm.*, 1/2009, p. 105 ss.

L'art. 191 TFUE, comma secondo, ricomprende tra i principi comunitari posti a tutela dell'ambiente il principio di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente.

Quando i danni non possono essere in alcun modo evitati facendo riferimento ai due principi sopra analizzati, opera il principio di correzione. In virtù di tale principio i danni causati all'ambiente andrebbero contrastati possibilmente al momento in cui si originano, al fine di evitare che i loro effetti si amplifichino col il passare del tempo.

Da ultimo va analizzato il principio cosiddetto "chi inquina paga". Ad una prima occhiata sembra avere principalmente carattere sanzionatorio e risarcitorio in quanto il ripristino della situazione ambientale preesistente comporta un costo non indifferente per il soggetto agente. In realtà proprio questo profilo è connotato da una spiccata funzione preventiva.

Il principio in questione favorisce le condotte che agiscono nel rispetto dell'ambiente facendo ricadere le ripercussioni negative su coloro che pongono in essere comportamenti che incidono negativamente sull'ambiente.

4. L'ambiente nella Costituzione

La nostra Carta costituzionale è entrata in vigore, com'è noto, il primo gennaio del 1948. Non menzionava l'ambiente, e così è stato fino alla riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Scelta comprensibile se si tiene a mente il periodo in cui venne approvata la Carta fondamentale: nell'immediato dopoguerra c'erano infatti altri diritti ed interessi che necessitavano di tutela prioritaria.

Inoltre, la conoscenza delle problematiche ambientali era assai circoscritta, per lo più incentrata sul tema dell'agricoltura e delle foreste.

Nella società non era diffusa la percezione dei rischi derivanti da uno sviluppo senza regole né programmazione, e mancavano gli strumenti per una valutazione degli impatti ambientali e per un monitoraggio degli effetti nocivi prodotti sulla salute e sulla qualità della vita umana dagli inquinamenti.

Ciò nonostante la Carta costituzionale offriva delle indicazioni per attuare delle linee di intervento in materia ambientale.

L'art. 44 è un esempio, laddove si indica il fine di “conseguire un razionale sfruttamento del suolo” e si delineano degli interventi volti a promuovere ed imporre la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive. Quindi, nonostante a livello generale non si avesse ancora la consapevolezza dell'importanza di uno sviluppo sostenibile, queste disposizioni lo anticipavano cercando di promuovere lo sviluppo agricolo nei termini del miglioramento produttivo¹⁰.

Tuttavia dottrina e giurisprudenza hanno più volte cercato un appiglio costituzionale, che permettesse di giustificare una tutela più pregnante dell'ambiente in se stesso, non semplicemente come agricoltura o foreste.

Facendo riferimento a volte all'art. 9, comma secondo, che ha ad oggetto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione, altre volte all'art. 32, comma primo, per tale via, sono giunte ad elaborare un vero e proprio diritto di vivere in un ambiente salubre. L'elaborazione di detto diritto è importante laddove ci si sposti nel piano processuale, è a tutti gli effetti esercitabile e difendibile in diritto.

È intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 210 del 1987, ha stabilito che l'ambiente è un diritto fondamentale della persona, nonché un interesse fondamentale della collettività.

La novella costituzionale del 2001 ha il pregio di introdurre il termine ambiente per la prima volta in Costituzione, ma si limita a stabilire che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali è una delle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lett. s), mentre la valorizzazione dei beni ambientali è una materia di legislazione concorrente Stato-regioni (art. 117, comma terzo).

La riforma si è quindi limitata a chiarire chi fosse competente in materia ambientale, forse sulle spinte di una dottrina che da tempo sollecitava un intervento, sottolineando l'importanza che l'ambiente godesse di una tutela uniforme sul piano nazionale, ma ad oggi ancora non viene ricompreso nel catalogo dei diritti fondamentali della persona.

Va infine ricordato come l'art. 9 della Costituzione sia stato più volte oggetto di proposte di riforma¹¹.

Si è cercato di aggiungere alla disposizione in questione dei commi che riguardassero direttamente la promozione dello sviluppo sostenibile, il rispetto degli

¹⁰ CORDINI G., FOIS P., MARCHISO S., *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati.*, Torino, Giappichelli Editore, 2017, p. 130 ss.

¹¹ Sull'opportunità della riforma costituzionale dell'articolo 9 cfr. MANTINI P., *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. giur. Ambiente*, 2006, p. 207 ss.

animali, e il riconoscimento dell'ambiente e degli ecosistemi quali beni inviolabili e valori fondamentali. Si faceva principalmente riferimento alla Conferenza di Rio de Janeiro, oltre che ai testi costituzionali comparati di altri Paesi che hanno accolto delle specifiche disposizioni in tema di sviluppo sostenibile¹².

Nonostante le numerose ipotesi di revisione costituzionale avessero un testo pressoché simile, concordato dalle varie forze parlamentari, detta riforma non è mai stata varata e risulta difficile spiegare le ragioni della mancata attuazione.

La necessità di una revisione costituzionale può essere argomentata non solo in relazione alla sempre maggiore importanza attribuita al bene ambiente, ma anche guardando ad altri testi costituzionali in vigore.

5. Fonti nel diritto italiano: evoluzione storica

In Italia il diritto dell'ambiente si è sviluppato in maniera caotica, con un susseguirsi di leggi e decreti legislativi mal coordinati fra di loro. Una delle principali cause è sicuramente la complessità della materia, che per anni ha reso difficile il compito del legislatore.

A partire dalla legge 615 del 1966, dedicata al contrasto all'inquinamento atmosferico, sono state emanate numerosissime disposizioni, ognuna delle quali avente ad oggetto un particolare settore del diritto ambientale, inquinamento delle acque (legge Merli), smaltimento dei rifiuti, attività pericolose.

Il primo intervento normativo volto a creare una disciplina organica in materia si ha solo nel 2006, con l'emanazione del decreto legislativo 152, denominato Codice dell'ambiente o Testo Unico ambientale.

Il Testo Unico Ambientale si pone come obiettivo innanzitutto il miglioramento della qualità delle condizioni della vita umana attraverso un utilizzo razionale delle risorse naturali e la salvaguardia dell'ambiente.

¹² Il riferimento è al progetto di riforma n. 101 depositato il 26 aprile 2006 dall'on. Fabio Mussi, in CORDINI G., FOIS P., MARCHISO S., *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati.*, Torino, Giappichelli Editore, 2017, p. 137

Rappresenta, tuttavia, la conferma che la disciplina penale in materia ambientale è meramente complementare e strumentale alla tutela amministrativa che per anni è stata riservata all'ambiente. Se da un lato non possiamo negare che preveda dei reati ambientali, dall'altro bisogna rilevare che detti reati si configurano solo qualora vi siano delle violazioni di discipline amministrative, qualora vengano superati i valori soglia, stabiliti da atti amministrativi, o ancora quando non vi sia collaborazione con le autorità di controllo¹³. Così come facevano la maggior parte delle discipline incriminatrici precedenti, il rinvio è ad atti amministrativi con conseguente violazione del principio di legalità, rischio di creare delle norme penali in bianco, nonché di punire un soggetto per mera disobbedienza.

Questo è il motivo che ha portato parte della dottrina¹⁴ a ritenere che il diritto dell'ambiente in realtà non tuteli tanto beni giuridici, quanto piuttosto funzioni amministrative con la conseguente anticipazione della tutela penale rispetto a condotte che di per sé non ledono il bene ambiente.

Di qui la necessità che dette norme vengano sottoposte al vaglio critico dell'interpretazione prima di essere applicate, con l'auspicio che la giurisprudenza tenga sempre bene a mente uno dei principi cardine del diritto penale: il principio di offensività.

Nella parte generale del Codice dell'Ambiente sono contenuti i principi che governano la materia, i quali ripetono in gran parte i principi comunitari di precauzione, prevenzione, sviluppo sostenibile, e quelli costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione. Analizzando questi principi sotto la lente del diritto penale si notano però i primi problemi di coordinamento fra le due discipline.

Il principio di precauzione in che rapporto si pone con la colpa? Non è condivisibile la tesi che riferisce il principio di precauzione solo alle scelte politico amministrative degli organi pubblici e al legislatore perché l'art. 3-ter del TUA si rivolge espressamente alle persone fisiche, quindi a tutti i soggetti che potenzialmente si imbattono nel pericolo.

In materia ambientale, però, il rischio o il pericolo vengono individuati a seguito di una valutazione scientifica obiettiva, ma possiamo gravare il cittadino di un compito

¹³ Ad es. Art. 137 TUA: "Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione...". Art. 137 TUA "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione...".

¹⁴ RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli Editore, 2016, p. 12

tanto difficile? In che modo possono coordinarsi le articolazioni della colpa generica (imprudenza, negligenza, imperizia) con una possibile punizione per violazione del principio di precauzione? L'unico modo possibile è guardare all'art. 3-ter non come una regola di condotta, ma come enunciazione di principio che necessita di un'ulteriore specificazione legislativa per vincolare i privati.

Ulteriore questione emerge laddove si consideri la condotta incriminata dalle norme che rispondono al principio di precauzione: in questi casi il momento punitivo è notevolmente anticipato, non si richiede la lesione del bene giuridico tutelato, bensì la messa in pericolo, non nel senso di pericolo astratto ma di pericolo che la scienza congettura come possibile.

La norma che interessa il presente elaborato, non è tuttavia il d.lgs. n. 152 del 2006 ma la legge di riforma 22 maggio 2015, numero 68, la quale inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI *bis* dedicato ai delitti contro l'ambiente.